

Statuto Associazione “VALVECAMPUS”

TITOLO I – Denominazione e scopo

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, con sede in Bergamo, presso Sistemi Formativi Aziendali srl, l'associazione “VALVECAMPUS”.

La durata dell'Associazione è stabilita in anni venti a far tempo dal 27 aprile 2015 salvo ulteriori proroghe o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea.

Art. 2 - Scopo dell'Associazione

L'Associazione, che opera senza fini di lucro, ha per scopo principale quello di promuovere iniziative di formazione, di aggiornamento tecnico specialistico e di divulgazione a favore dei Soci e di altri soggetti da essi identificati. A tale fine intende valorizzare l'integrazione di tecnologie e competenze rese disponibili dai Soci, avvalendosi eventualmente della collaborazione di Enti, Centri di Ricerca, Consulenti ed Istituzioni funzionali a tale scopo, ed in particolare favorendo le sinergie dei propri Soci con altre Associazioni esistenti, tipicamente quelle appartenenti al sistema Confindustria.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a. creare un ambiente nel quale i Soci possano prendere visione delle opportunità derivanti dall'applicazione di nuove tecnologie nei rispettivi settori di attività;
- b. progettare, sviluppare e coordinare iniziative dirette a diffondere ogni conoscenza tecnologica, tecnico ed industriale, economico e

finanziario tra i propri Soci e verso altri soggetti da essi identificati e, a tal fine, promuovendo anche convegni, seminari e giornate di studio;

c. provvedere alla stampa di pubblicazioni per la divulgazione di quanto sia utile portare a conoscenza degli Associati e dei loro Clienti.

Al fine della realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione potrà partecipare e costituire enti e/o società aventi oggetto analogo al proprio e con iniziativa autonoma o in collaborazione con altri Enti, Istituti, Associazioni, progettare e promuovere:

1. Attività di formazione per il personale degli Associati;
2. Attività di formazione per i clienti e fornitori dei propri Associati;
3. Attività seminariali e borse di studio, anche per conto di soci o di gruppi di soci o di terzi, rivolta alla clientela ed al personale dei propri Associati;
4. Coordinamento con le università per la definizione di percorsi formativi indirizzati ai settori in cui operano gli Associati.

TITOLO II – Soci

Art. 3 – Soci effettivi

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci effettivi:

- Imprese e forme aggregate d'impresa che svolgono attività di progettazione, costruzione e commercializzazione di prodotti e servizi riconducibili ai settori della filiera delle valvole industriali, settori identificati secondo un Regolamento appositamente stilato dal Consiglio Direttivo; all'attività associativa partecipa il legale

rappresentante o persona da lui delegata. E' requisito essenziale la buona condotta morale del titolare e dei legali rappresentanti dell'azienda.

- Persone fisiche portatrici di particolari competenze economiche, tecniche, accademiche e formative, inerenti gli scopi e le attività dell'Associazione;
- Associazioni di imprese e loro società controllate.

L'Assemblea può attribuire ad alcuni Soci effettivi la qualifica di Socio onorario, la cui iscrizione non è legata al versamento delle quote.

Art. 4 - Domanda di ammissione, durata e diritti dei soci

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto e di impegnarsi al pagamento delle quote sociali, compresi eventuali contributi integrativi nella misura determinata dal Consiglio Direttivo, nonché tutte le informazioni utili alla profilatura delle competenze e delle caratteristiche del Socio per quanto inerenti gli scopi e l'attività associativa.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, salvo morte, esclusione, recesso o decadenza per le cause successivamente esposte.

La domanda di ammissione sarà accolta dal Consiglio Direttivo se sussisterà unanime consenso. La avvenuta iscrizione del nuovo socio sarà dunque notificata all'intero gruppo dei soci da parte della segreteria Valvecampus a mezzo posta certificata.

I Soci effettivi regolarmente iscritti ed in regola col versamento delle quote

sociali hanno diritto di voto in assemblea secondo il fondamentale principio di democraticità.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto ad un voto in assemblea, secondo il fondamentale principio di democraticità; i soci avranno, inoltre, diritto a

- conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- frequentare i locali sociali;
- accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'associazione;
- beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'associazione.

L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 5 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio cessa:

- a. per dimissioni volontarie che dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza;
- b. per decadenza in seguito a:
 - perdita di uno o più dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione all'Associazione;

- incompatibilità sopravvenuta a seguito di cambiamento di attività;
- morosità in caso di mancato pagamento della quota.

La decadenza è deliberata dall'Assemblea sentito il parere motivato del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Quote associative e durata

Le quote associative sono stabilite dall'Assemblea che provvederà anche a stabilire i termini di versamento. Per il finanziamento di attività specifiche, purché non in contrasto con il presente Statuto, il Consiglio Direttivo potrà decidere di volta in volta l'entità di eventuali contributi integrativi di pertinenza dei singoli Soci che utilizzino l'attività specifica.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per quello successivo.

L'impegno si intende rinnovato di biennio in biennio salvo disdette da darsi con lettera raccomandata tre mesi prima di ogni scadenza. Le iscrizioni di nuovi soci effettuate dopo il 30 Settembre di ogni anno solare saranno considerate valide fino al 31/12 del biennio successivo. Le quote di iscrizione successive alla prima dovranno essere versate entro il 31/03 dell'anno di pertinenza.

I versamenti all'associazione, siano essi a titolo di sottoscrizione della quota sociale oppure a titolo di donazione o contributo, si considerano effettuati a fondo perduto. In nessun caso può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di

partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

TITOLO III – Organi

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea
- b. Il Consiglio Direttivo
- c. Il Presidente
- d. Il Vice Presidente
- e. Il Revisore dei Conti o il collegio

Tutte le cariche sono elettive e vengono esercitate a titolo gratuito.

Art. 8 – Assemblea: composizione e compiti

L'Assemblea è sovrana nell'ambito delle norme statutarie. E' costituita da tutti i Soci iscritti all'Associazione da almeno un mese e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno dal Presidente, e ha il compito di:

- a. Eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti o il revisore;
- b. Approvare le domande di adesione dei nuovi Soci e stabilire le quote associative;
- c. Approvare la relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo;

- d. Approvare il Bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- e. Deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è convocata a mezzo posta certificata dal Presidente o mediante altro mezzo che attesti l'avvenuta ricezione, su delibera del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei Soci con diritto di voto, e ha il compito di:

- a. Approvare le modifiche allo Statuto;
- b. Deliberare sullo scioglimento, sulla fusione o confluenza con altre Associazioni;
- c. Deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

Art. 9 – Assemblea: funzionamento

La convocazione, che sarà effettuata a mezzo di posta certificata, o mediante altro mezzo che attesti l'avvenuta ricezione, deve pervenire a tutti i Soci almeno 15 gg prima della data di effettuazione e deve contenere l'Ordine del Giorno, oltre al luogo, la data e l'ora di effettuazione. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia oppure in televideoconferenza.

Ogni Socio effettivo in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Socio per mezzo di delega scritta. Ogni Socio non può essere portatore di più di tre deleghe. I Soci onorari non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano

presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci, ed in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei Soci. Le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è valida, in prima ed in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 dei Soci. Le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni vengono di norma assunte con voto palese. Per l'elezione degli Organi Sociali le votazioni possono avvenire per voto segreto.

Delle riunioni dell'assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità del verbale, alternativamente, mediante:

- a. affissione all'albo della sede;
- b. invio tramite posta elettronica certificata;
- c. pubblicazione nell'area riservata ai soci presente sul sito www.valvecampus.com;
- d. pubblicazione su sistema DROPBOX.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, composto da sette a nove membri, è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e nomina al proprio interno il Presidente, un vice-Presidente e un Segretario.

Il Consiglio si raduna, anche in televideoconferenza, almeno 4 volte l'anno, ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno 1/3 dei suoi membri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei suoi componenti. Decadono dalla carica i Consiglieri che non siano intervenuti alle riunioni senza giustificazione per 3 volte consecutive.

Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto; a parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo:

- a. Delibera con voto favorevole unanime sulle domande di iscrizione all'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
- b. Esegue le delibere dell'Assemblea;
- c. Provvede alla gestione dell'Associazione attuando quanto è necessario per il raggiungimento degli scopi statutari in base alle direttive dell'Assemblea e nei limiti del bilancio preventivo; per particolari azioni specifiche, sottopone all'Assemblea modifiche di bilancio con eventuali relative contribuzioni straordinarie;
- d. delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria amministrazione;
- e. predispone le relazioni economiche al bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f. predispone regolamenti e loro eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea;
- g. Esamina, valuta e delibera su eventuali controversie tra Soci.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione. Viene eletto dall'Assemblea tra i Soci iscritti e rimane in carica tre anni. Non può

essere eletto per più di due mandati consecutivi.

In caso di dimissioni o impedimenti il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente che deve convocare un'Assemblea entro 60 giorni per eleggere un nuovo Presidente. Il Presidente così eletto nel corso del triennio resterà in carica fino alla fine del mandato e potrà eventualmente, al termine, essere rieletto per altri due mandati triennali.

Il Presidente ha il compito di:

- a. rappresentare l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni;
- b. curare affinché sia data esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ed in generale vigilare sul buon funzionamento dell'Associazione;
- c. procedere all'assunzione dei collaboratori interni ed esterni e fissarne l'emolumento nei limiti dei bilanci preventivi e delle deleghe a lui attribuite dal Consiglio Direttivo;
- d. Adempiere a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali.

Art. 12 - Vice Presidente

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, su proposta del Presidente. Il mandato cessa con quello del Consiglio Direttivo di cui fa parte.

Ha il compito di sostituire il Presidente in caso di impedimento e può ricevere dal Consiglio Direttivo specifiche deleghe operative.

Art. 13 - Revisore dei Conti

L'assemblea qualora lo ritenesse necessario, elegge il Revisore dei conti anche tra i non iscritti all'Associazione. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere dell'Associazione. La durata dell'incarico è triennale senza vincoli di rieleggibilità.

Ha il compito del controllo degli atti amministrativi e contabili dell'Associazione al fine di accertarne la regolarità nei confronti delle norme vigenti. Il Consiglio Direttivo deve sottoporre, per i relativi controlli e prima della presentazione del Bilancio consuntivo, tutti i documenti contabili relativi. Il Collegio relaziona l'Assemblea sulle risultanze dei controlli svolti.

TITOLO IV - Patrimonio

Art. 14 - Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote associative, dall'eccedenza attiva delle gestioni annuali, nonché dalle erogazioni fatte a qualunque titolo a favore dell'Associazione. L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio deve essere compilato il conto consuntivo della gestione da presentare all'Assemblea con la Relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, secondo le decisioni dell'Assemblea, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V – Norme generali e comuni

Art. 15 – Scioglimento, fusione o confluenza

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà uno o due Liquidatori, che dovranno provvedere alla destinazione del patrimonio secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria può deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, la fusione con altre Associazioni affini previa l'approvazione dello Statuto del nuovo Organismo.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di Legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.